

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 18/05/2021

FATTO

Con riferimento ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della retribuzione - stipulato in data 11.02.2015 ed estinto anticipatamente il 30.09.2015 - l'odierno ricorrente, esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario al quale ha domandato di accertare e dichiarare il diritto alla restituzione - a titolo di commissioni e oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto di finanziamento - di complessivi euro 870,10 oltre interessi legali.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito: a) in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso a causa della mancata autenticazione della procura rilasciata dal ricorrente al soggetto incaricato dell'assistenza difensiva in fase di reclamo; b) nel merito, di aver già restituito al ricorrente tutto quanto dovuto per l'anticipata estinzione in conformità alle trasparenti previsioni contrattuali e alla conseguente distinzione tra oneri up front (non retrocedibili) e recurring (retrocedibili secondo il metodo proporzionale lineare).

L'intermediario ha concluso, in ogni caso, per l'irricevibilità/rigetto del ricorso.

DIRITTO

Relativamente all'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, il Collegio, in adesione al proprio consolidato orientamento (cfr., tra le tante, ABF Collegio di Napoli, dec. n. 25686 del 2019) ritiene che il reclamo costituisca atto stragiudiziale e, pertanto, non richieda, in quanto tale, l'autenticazione della procura alle liti quale requisito formale

richiesto ad substantiam. D'altronde, lo stesso ricorso all'ABF, cui il reclamo è propedeutico, può essere sottoscritto direttamente dal cliente o presentato da un soggetto munito di procura, la quale può essere conferita anche nel ricorso utilizzando la relativa modulistica e senza alcuna necessità di autenticazione, coerentemente con la natura non giudiziale del procedimento. L'eccezione, quindi, non può essere accolta.

In relazione alla domanda del ricorrente di veder riconosciuto il proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto, il Collegio evidenzia quanto segue.

Il consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, anche alla luce della disciplina sub-primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) si è sostanziato, come noto, nel circoscrivere i costi interessati alla restituzione a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altrettanto noto che il criterio matematico generalmente adottato per quantificare gli importi da restituire, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Di recente, però, la Corte di Giustizia UE (decisione dell'11 settembre 2019; causa C-383/18 – sentenza “Lexitor”) – investita del compito di chiarire quale fosse l'esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, Direttiva 2008/48/CE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 267 TFUE – ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Il Collegio, in ogni caso, evidenzia che il principio di diritto di cui sopra appare coerente con il sistema italo-europeo delle fonti e della conseguente teoria dell'interpretazione, come avvalorato, tra l'altro, da alcuni recenti orientamenti delle corti di merito (tra cui il Tribunale di Napoli con sentenza n. 1340/2020) e dalle adesioni all'orientamento da parte di autorevole dottrina.

Nel caso in esame però, valutata la domanda del ricorrente, il Collegio precisa che essa è diretta alla restituzione di un costo recurring, (commissioni per l'intermediario) sulla scorta dei consolidati orientamenti condivisi da tutti i Collegi – e quindi dispone che al ricorrente venga restituito l'importo di euro 870,00, calcolato secondo il metodo proporzionale lineare.

Il Collegio dispone che sulle somme riconosciute vengano calcolati gli interessi al tasso legale a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 870,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO